

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Il Giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Seriana Porceddu, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 827/2014 R.A.C, promossa da
AVV. PACIFICO ROSALIA, C.F. *****, residente in Cagliari ed ivi
elettivamente domiciliata nella via *****, presso lo studio dell'avv. *****,
che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine dell'atto di
citazione

ATTRICE

CONTRO

*****, C.F. *****, residente in *****ed ivi elettivamente
domiciliata nella via *****, presso lo studio dell'avv. *****, che la
rappresenta e difende in forza di procura speciale resa a margine della comparsa di
costituzione e risposta;

CONVENUTA

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice:

in via principale, accertare e dichiarare che l'avv. Rosalia Pacifico vanta, nei confronti
della sig.ra *****, un credito pari a € 2.846,58, oltre accessori di legge ed
interessi fino all'effettivo saldo;

per l'effetto, condannare la sig.ra ***** al pagamento, in favore dell'avv. Rosalia
Pacifico, della somma di € 2.846,58, oltre interessi sino all'effettivo saldo;

in via subordinata, accertare e dichiarare che l'avv. Rosalia Pacifico vanta, nei confronti
della sig.ra *****, un credito pari a 2.807,41, oltre accessori di legge o quel
maggiore o minore credito che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002 fino all'effettivo saldo; per l'effetto, condannare la sig.ra ***** al
pagamento, in favore dell'avv. Rosalia Pacifico, della somma di € 2.807,41, oltre
accessori di legge o quel maggiore o minore credito che risulterà in corso di causa, oltre
interessi ex D. Lgs. 231/2002 fino all'effettivo saldo; in ogni caso, con vittoria di spese e
compensi professionali del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Rosalia Pacifico ha convenuto in giudizio ***** esponendo di aver svolto, in favore di quest'ultima, in qualità di difensore di fiducia, la propria attività professionale per la quale non è stata compensata. L'attrice, dopo aver dettagliatamente specificato l'attività svolta, ha quantificato le sue competenze in € 3.846,58, oltre accessori di legge.

All'udienza del 10.10.2014 si è costituita tardivamente in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare la prescrizione del credito e contestando, nel merito, le avverse pretese.

Nelle more del giudizio l'attrice dava atto di aver ricevuto dalla odierna convenuta la somma di € 1.000,00.

La causa, istruita con produzione documentale, è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni riprodotte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che l'eccezione di prescrizione, ex art. 2956 c.c., sollevata dalla convenuta, di cui controparte ha accettato il contraddittorio, è infondata.

Questo giudice ritiene infatti di dover condividere l'assunto che il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli art. 2957, comma 2, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello perché ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento (Cassazione civile, sez. II, 22 luglio 2004, n. 13774).

Va comunque detto che la convenuta in questa sede ha dichiarato di aver versato per quelle prestazioni diversi "acconti", con ciò ammettendo di non avere corrisposto il maggiore compenso successivamente esposto dall'avvocato; ciò esclude, per l'espressa limitazione indotta dall'ali. 2959 c.c., l'applicabilità dell'invocata prescrizione, la quale si fonda sulla presunzione dell'intervenuta integrale estinzione del credito per pagamento, e non può quindi ammettersi laddove il debitore riconosca che tale pagamento (anche solo in parte) non sia avvenuto.

Pertanto, nel caso di specie, l'eccezione risulta superata anche dal fatto che l'odierna

convenuta, nelle more del giudizio, ha provveduto a corrispondere all'attrice la somma di € 1.000,00.

Nel merito la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito indicati ed entro tali limiti deve essere accolta.

Pacifico e non contestato è il rapporto professionale intercorso tra l'odierna attrice e la convenuta, *****, relativamente ai giudizi svoltisi rispettivamente dinanzi al Giudice di pace di Cagliari e il Tribunale di Cagliari tra il 2004 e il 2012.

Dalla documentazione versata in atti risulta altresì evidente la qualità e la quantità delle prestazioni professionali svolte ed in particolare che detta attività è stata eseguita in evidente adempimento del mandato professionale ricevuto dalla stessa convenuta.

L'avv. Pacifico ha quindi diritto ad ottenere dall'odierna convenuta il compenso per l'attività svolta che - non risultando alcun tipo di accordo tra i soggetti interessati - può essere determinato in base alle tariffe professionali, che, invero, nell'ambito della gerarchia tracciata dall'art.2233 co. 1 c.c., costituiscono la prima fonte di rango sussidiario rispetto all'autonomia negoziale, e, quindi, alla volontà delle parti, come evidenziato anche da Cass.civ., sez.II, 5.10.2009, n.21235 e da Cass.civ., sez.II, 11.8.2011, n.17222.

Ciò precisato, in applicazione delle tariffe forensi vigenti all'epoca della prestazione, tenuto conto dell'attività espletata dall'avv. Pacifico, quale risulta dalla documentazione prodotta, del valore, della difficoltà delle singole cause e dell'esito negativo della lite, va liquidata: per il procedimento n. 913/2004 dinanzi al Giudice di pace di Cagliari (valore fino € 1.600,00) la somma di € 1.270,00 di cui € 770,00 per diritti e spese; per il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Cagliari, la somma di € 1.435,00 di cui € 702,00 per diritti e spese; per un totale di € 2.705,00, oltre accessori di legge.

Tenuto conto che nelle more del giudizio, la sig.ra ***** ha provveduto a corrispondere all'attrice euro 1.000,00, la residua somma ancora dovuta dalla stessa all'avv. Pacifico ascende a 1.705,00, oltre accessori di legge.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo secondo vigente tariffa professionale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- DICHIARA, sussistente il credito vantato dall avv. Rosalia Pacifico, per l'effetto, -
CONDANNA, ***** al pagamento, in favore dell'avv. Rosalia Pacifico, della
somma di € 1.705,00 oltre accessori di legge, ed interessi legali dalla domanda al saldo.
- CONDANNA, altresì, ***** alla rifusione delle spese del presente giudizio che
liquida in complessive € 535,50, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari il 23.03.2015

IL GIUDICE DI PACE

(dott.ssa Seriana Porceddu)